

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

- Direzione Approvvigionamenti -

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA, A
SEGUITO DI GARA, PER LA FORNITURA DI N. 1 (UNA) VEDETTA
COSTIERA RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) NELLA
CONFIGURAZIONE DI CUI ALL'OFFERTA TECNICA. CIG:
_____ ; CUP: G59E20000130001.**

L'anno ____, il giorno ____ (____) del mese di ____, presso la
sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, sito in Roma,
Viale XXI Aprile, n. 51, viene ricevuto il presente atto dal sottoscritto
_____, in qualità di Ufficiale Rogante, delegato al ricevimento
dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione della Guardia di
Finanza.

Le parti del contratto sono:

- il Comando Generale della Guardia di Finanza (C.F. 80194230589)
di seguito, per brevità, denominato anche semplicemente
"Amministrazione", con sede in Roma, Viale XXI Aprile, n. 51,
rappresentato dal Col. t. ISSMI Vincenzo CACI nella sua qualità di
Capo dell'Ufficio Navale;
- la _____

PREMESSO CHE

a. con determina a contrarre n. _____ datata _____, si è

stabilito di procedere con una gara a procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di vedette costiere RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) per un importo complessivo massimo pari ad € 24.000.000,00 così suddiviso:

- € 1.500.000,00, in esito alla procedura di gara, oggetto del presente atto negoziale, I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art.8 bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni;
- € 22.500.000,00, corrispondenti all'importo massimo del diritto di opzione per l'acquisizione di ulteriori piattaforme navali oggetto dell'appalto entro la data del 31 dicembre 2024;

- b. l'importo di € 1.500.000,00, oggetto del presente atto negoziale, è finanziato con i fondi disponibili sul capitolo 7837 p.g. 4 esercizio finanziario 2021;

L'importo oggetto dell'eventuale esercizio del diritto di opzione, pari ad € 22.500.000,00, sarà finanziato con risorse da individuare in caso di effettivo esercizio del diritto stesso;

- c. è stata prevista, altresì, la facoltà per l'Amministrazione di destinare - all'atto della stipula del contratto - le eventuali somme resesi disponibili in sede di gara, a seguito del ribasso offerto e non sufficienti a consentire l'acquisizione di una ulteriore unità navale, per l'acquisizione in tutto o in parte anche come "quota non programmata", da destinare a miglioramento, aggiunte, varianti o ricambistica;

- d. per i beni/servizi oggetto di gara non sono disponibili iniziative in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione tramite "CONSIP" S.p.A.;
- e. il bando di gara relativo alla procedura in questione è stato pubblicato - tra l'altro - sulla G.U.U.E. n. _____ e sulla G.U.R.I. n. _____
- f. il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) assegnato alla trattazione è il numero _____, con conseguente pagamento, da parte della Ditta, del previsto contributo a favore dell'A.N.A.C.;
- g. il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) assegnato dal pertinente organismo al presente progetto è il numero G59E20000130001.
- h. in esito alle procedure di gara, con verbale n. _____ è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto alla _____;
- i. con D.D. n. _____ è stata determinata l'aggiudicazione alla predetta Ditta;
- j. con nota n. _____, è stata comunicata alla ditta, tra l'altro, l'approvazione della aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- k. il sottoscritto Ufficiale Rogante ha preso visione dei sottoelencati documenti relativi alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, effettuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo PASSOE n. _____ fornito dalla Ditta ed attraverso, tra l'altro, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici:

- (1) Documento di gara unico europeo (D.G.U.E) relativo alla non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 rilasciate _____ nella sua qualità di Legale rappresentante dell'impresa;
- (2) certificato datato _____, estratto mediante il sistema AVCPass, dal quale emerge la regolarità fiscale dell'impresa;
- (3) certificato del Ministero della Giustizia, Sistema Informativo del Casellario (Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato), estratto mediante il sistema AVCPass, riportante il n. _____;
- (4) certificati del Casellario Giudiziale rilasciati dal Ministero della Giustizia, Sistema Informativo del Casellario Giudiziale nei confronti _____ nella sua qualità di _____;
- (5) informazione antimafia liberatoria datata 04.06.2019 rilasciata, ai sensi dell'art. 92 – comma 1 - del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), PR LCUUTG Ingresso n. _____;
- (6) visura del certificato della Camera di Commercio I.A.A. di _____;
- (7) visura effettuata mediante il sistema AVCPass, datata _____, presso il Casellario Informatico del sito _____;

dell'ANAC, che non ha riportato annotazioni specifiche sulla Ditta;

(8) visura, effettuata mediante il sistema AVCPass, Infocamere – Registro Imprese relativo ad eventuali procedure di procedure concorsuali, che non riporta annotazioni specifiche;

(9) D.U.R.C. _____;

(10) certificazione UNI EN ISO 14001/2015 valida fino al _____;

(11) certificazione UNI EN ISO 9001/2015 valida fino al _____.

- l. il presente contratto è da intendersi sottoposto a condizione risolutiva espressa, di cui al successivo art. 23, qualora dagli accertamenti esperiti risultasse un'irregolarità in merito ai suddetti controlli;
- m. il presente contratto e per gli eventuali successivi atti aggiuntivi/di sottomissione rientranti nei programmi di finanziamento dell'U.E., anche in termini di rimborso di attività già eseguite e liquidate, tutta la documentazione presentata in sede di gara e quella contrattuale (incluse fatture e documentazione collegata), viene resa disponibile per i controlli da parte di rappresentanti dell'U.E. e delle Autorità nazionali collegate a detti finanziamenti;
- n. la Ditta dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei relativi allegati; in particolare, con la seconda sottoscrizione,

dichiara di approvare specificamente gli articoli riportati in calce al presente contratto.

ART.1 - DOCUMENTI RICHIAMATI

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Si richiamano, altresì, i contenuti dei seguenti documenti, sottoscritti dalle parti e regolarizzati ai fini dell'imposta di bollo, per quanto non materialmente allegati, contraddistinti dai numeri a fianco di ciascuno riportati, a cui le parti riconoscono la stessa efficacia vincolante delle clausole del presente contratto:

- N. 1 - OFFERTA ECONOMICA;
- N. 2 - OFFERTA TECNICA
- N. 3 - CAPITOLATO TECNICO;
- N. 4 - DISCIPLINARE DI GARA, con relativi allegati;
- N. 5 - ELENCO SUBFORNITORI;
- N. 6 - DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- N. 7 - CRONOPROGRAMMA PREVISIONE DI SPESA.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ATTO

La Ditta si impegna verso l'Amministrazione, per effetto del presente atto, nella più ampia e valida forma legale, a fornire n. 1 (una) vedetta costiera RHIB (Rigid Huled Inflatable Boat), nella configurazione di cui all'offerta tecnica al n. 2, nonché di tutto quanto previsto dalla restante documentazione di cui al precedente art. 1.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI

Oltre che dalla Legge di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 2440/1923), dal relativo Regolamento (R.D. 827/1924), dal Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, il presente contratto è disciplinato dal Codice Civile e dal Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza - D.M. 24 ottobre 2014 n. 181, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare in ogni loro parte, salve le deroghe previste nel presente contratto e dai relativi allegati.

ART. 4 - AMMONTARE CONTRATTUALE

La Ditta si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, di cui all'art. 2., per un importo complessivo € _____ I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ART. 5 – DURATA E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

1. Una volta divenuto efficace il presente atto, il Responsabile del procedimento autorizzerà il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione contrattuale, mediante redazione di apposito verbale firmato in contraddittorio con la Ditta.
2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto si farà riferimento ai termini di presentazione alla verifica di conformità di cui all'art. 10.

3. Il presente atto ha una durata pari a nove anni decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione.

ART. 6 - CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITA'

E CONFORMITA' DEI PREZZI E

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DALL'OBSOLESCENZA

1. La Ditta dichiara e garantisce che le prestazioni e le forniture contrattuali sono tecnologicamente le più adeguate ai requisiti richiesti.
2. La ditta garantisce che i beni oggetto del presente contratto vengono forniti con tutte le varianti migliorative intervenute nella linea di produzione ordinaria e viene altresì riconosciuto all'Amministrazione il diritto di ricevere, richiedere ed ottenere tutte le migliorie del genere che interverranno successivamente alla stipulazione del contratto fino alla data di verifica di conformità, senza oneri aggiuntivi.

ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI

1. La ditta garantisce che i materiali oggetto del contratto saranno rispondenti in tutto ai requisiti tecnici richiesti nell'offerta tecnica al n. 2.
2. La Ditta dovrà disporre dell'apposita documentazione tecnica che ne comprovi la piena intercambiabilità e rispondenza tecnica, nonché l'evidenza documentale della loro provenienza.
3. La Ditta assume esclusiva responsabilità in merito all'utilizzo dei materiali impiegati nelle lavorazioni contrattualmente previste in

relazione alle vigenti normative sulla sicurezza sull'utilizzo dei materiali e sulla igiene e salubrità dei medesimi per gli utenti e rimane obbligata, al riguardo, al risarcimento nei confronti dell'Amministrazione di tutti i danni conseguenti all'impiego dei materiali nelle lavorazioni.

4. Tutti i materiali da impiegare nella realizzazione di quanto in fornitura dovranno essere quelli previsti dall'offerta tecnica al n. 2 ove indicati e, negli altri casi, della migliore qualità per gli usi specifici.
5. Per l'esecuzione del presente atto la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da altre Ditte, nazionali ed estere di cui all'elenco al n. 5.

L'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione sarà in ogni caso la Ditta, che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, fermo rimanendo il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale ed al risarcimento dei danni.

6. La Ditta ha l'obbligo di conservare i modelli, i disegni, le pubblicazioni e la documentazione comprovante l'evidenza obiettiva delle prestazioni contrattuali per un periodo di 10 anni, decorrenti dalla data di inizio della garanzia e di metterli a disposizione dell'Amministrazione, insieme a tutta la normativa e/o documentazione di cui al Capitolato Tecnico al N.3, su richiesta

dell'Amministrazione stessa.

7. La Ditta è tenuta a fornire all'Amministrazione tutte le notizie che da questa siano ritenute necessarie per l'esecuzione della vigilanza e per il controllo delle attività contrattualizzate.
8. E' compito del Direttore dell'esecuzione contrattuale svolgere, durante l'esecuzione del presente contratto, adeguati controlli per verificarne il corretto svolgimento.
9. Per tutte le attività contrattualmente previste contratto, da effettuare presso la Ditta o presso i subfornitori, i delegati dell'Amministrazione devono avere libero accesso e circolazione, per tutta la durata delle lavorazioni, presso i locali dove vengono effettuate le attività oggetto del presente contratto.

La Ditta deve fornire ai delegati tutti i mezzi necessari ad eseguire correttamente ed agevolmente il loro compito.

I delegati dell'Amministrazione, ai fini del controllo delle lavorazioni, possono essere comandati presso la Ditta per un determinato periodo di tempo e/o in forma continuativa.

In tale caso la Ditta è obbligata a mettere a disposizione di tali delegati idonei uffici allestiti con le dotazioni necessarie per assicurare lo svolgimento regolare del servizio;

10. Per qualsiasi inadempienza alle norme contenute nel presente articolo saranno applicate, a carico della Ditta, le penalità previste dal successivo art. 15, comma 2, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento

dei maggiori danni subiti, nei casi di inadempimento.

ART. 8 - DIRITTI DI TERZI

1. La Ditta assicura che, per l'esecuzione del presente Contratto, non ha violato e non violerà diritti di terzi.
2. A tal fine, fin da ora, la Ditta assume interamente ed esclusivamente qualunque responsabilità ed onere derivanti dalla eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, diritti di privativa, proprietà intellettuali, ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ART.9 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

A decorrere dal giorno successivo alla firma del verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale opereranno le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., con le modalità e tempistiche di cui al punto 24 del Disciplinare di Gara al. n 4.

A decorre dal citato giorno si darà avvio alle attività di preparazione del cantiere per eseguire le predisposizioni oggetto del piano di sicurezza.

La ditta dovrà trasmettere via PEC all'Ufficio Navale del Comando Generale e, per conoscenza, alla Direzione Approvvigionamenti/Servizio Esecuzione contrattuale e al Direttore

dell'Esecuzione Contrattuale:

- a. entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale, il progetto definitivo, in triplice copia, della costruzione da eseguire ed il relativo cronoprogramma (da fornire anche in formato cartaceo anche se farà fede la data di invio della PEC)

L'Ufficio Navale della Guardia di Finanza entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della documentazione di cui sopra, si riserva di formulare eventuali osservazioni delle soluzioni proposte, ferma restando la totale responsabilità da parte dell'operatore economico.

Trascorso tale termine, in mancanza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione, varrà la formula del silenzio assenso per quanto concerne l'approvazione delle soluzioni proposte;

- b. entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla firma del verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale:

- (1) apposito programma per le attività di "tirocinio teorico e pratico" di cui al paragrafo 2.2. della Parte Quinta del Capitolato Tecnico al n. 3;

- (2) la raccolta completa dei "Test Memoranda",
per la successiva approvazione dell'Ufficio Navale del Comando Generale della Guardia di Finanza;

- c. entro 30 (trenta) giorni solari antecedenti la data di verifica di

conformità contrattualmente prevista, anche in formato cartaceo, la documentazione indicata paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3. della Parte Quarta del Capitolato Tecnico al n. 3.

In caso di ritardo nel rispetto delle tempistiche previste, l'operatore economico soggiacerà alle penalità previste dal successivo art. 15, comma 3, salvo il risarcimento di eventuali danni.

**ART. 10 – LUOGO, TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA
DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA**

1. La piattaforma navale oggetto del presente contratto dovrà essere approntata alla verifica di conformità, a cura e rischio della Ditta e franco di ogni spesa, presso il cantiere costruttore entro 270 (ducentosettanta) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla firma del verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile, i termini fissati per la consegna ed approntamento alla verifica di conformità di quanto costituisce oggetto contrattuale potranno essere prorogati a richiesta della Ditta ed a giudizio dell'Amministrazione qualora eventi, avvenuti per cause di "forza maggiore" verificatesi presso la Ditta stessa (pandemia da Covid-19, scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili), impediscano alla Ditta di rispettare i termini suddetti.

La causa di "forza maggiore" è riconosciuta ogni qualvolta la responsabilità dell'evento impeditivo, che provoca il ritardo dei termini contrattuali, non è in alcun modo addebitabile alla Ditta,

cioè il suo verificarsi è sottratto al libero potere di intervento della Ditta, ma è determinato da forza estranea ed esterna ad essa. Per quanto riguarda lo sciopero, in particolare, esso è ritenuto causa di forza maggiore se la protesta è a carattere generale e nazionale.

La Ditta, per ottenere la proroga, dovrà notificare al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e, per conoscenza, alla Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza l'evento ritenuto causa di forza maggiore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo verificarsi ed inoltrare domanda di proroga, con le medesime modalità, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza del termine contrattualmente previsto.

L'Amministrazione, valutata la sussistenza dei presupposti, comunicherà alla Ditta l'avvenuta accettazione ovvero il rifiuto della richiesta di proroga.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare documentalmente che i fatti posti a fondamento della richiesta di proroga sono dipendenti da cause di forza maggiore o non abbia notificato in tempo utile, a norma del presente articolo, i fatti suddetti, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle relative penalità previste nel successivo art. 15, comma 1.

L'approntamento alla verifica di conformità dovrà essere comunicato, a mezzo PEC da parte della Ditta alla Direzione di Approvvigionamenti, all'Ufficio Navale del Comando Generale

della Guardia di Finanza ed al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

Qualora non riscontri l'effettività dell'approntamento, il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale comunicherà alla Direzione Approvvigionamenti ed all'Ufficio Navale del Comando Generale della Guardia di Finanza nonché alla ditta, le cause ostative allo svolgimento delle prove di Verifica di Conformità, rinviando quindi lo svolgimento di tali prove ad una successiva comunicazione di approntamento da parte della Ditta, che dovrà a sua volta essere confermata dal citato Direttore dell'Esecuzione, salva l'applicazione di penalità per eventuali ritardi rispetto ai termini contrattuali.

A seguito della conferma del favorevole approntamento alla verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale al Presidente della Commissione di Verifica di Conformità nominata dall'Amministrazione, inizieranno le attività di verifica di conformità di cui agli artt. 43 e 44 del D.M. 181/2014.

Qualora in seguito alle prove e visita allo scafo, apparati ausiliari, e ogni altro equipaggiamento o strumento di bordo, si riscontrassero avarie ed imperfezioni, la Ditta sarà tenuta ad eliminarle entro il termine che sarà stabilito dalla Commissione di verifica di conformità, salva l'applicazione di penalità per eventuali ritardi rispetto ai termini contrattuali, ai sensi dell'art. 44 del D.M. 181/2014.

Le spese di missione e/o intervento di altri Enti collaudatori (a titolo esemplificativo e non esaustivo Utnav, Cisam, CSSN, Cetena) eventualmente richiesti dall'Amministrazione, saranno a carico della Ditta.

A decorrere dal giorno successivo alla data di accettazione dell'unità da parte della citata Commissione, la piattaforma navale sarà consegnata, a cura e con oneri a carico della ditta, entro 10 (dieci) giorni solari, al Comando della Guardia di Finanza _____ previo apposito verbale di consegna.

Le attività di "tirocinio teorico e pratico" saranno svolte presso la sede di dislocazione dell'unità navale, a cura e con oneri a carico della ditta, secondo i tempi indicati al paragrafo 2.2 della Parte Quinta del capitolato tecnico al n. 3, in aderenza al programma didattico preventivamente approvato dall'Ufficio Navale del Comando Generale e successiva indizione del corso sempre a cura del citato Ufficio.

Al termine del periodo di "tirocinio teorico e pratico" di cui sopra dovrà essere redatta a cura del Comandante del Reparto assegnatario dell'unità navale apposita attestazione di avvenuto regolare svolgimento.

Tutte le spese relative alle prove di verifica di conformità sono a carico della Ditta.

Le unità navali dovranno essere collaudate in territorio nazionale. Prima dell'approntamento alla verifica di conformità e delle

siccessive prove di verifica di conformità ufficiali, potrà essere autorizzato, anche in sede estera, qualora richiesto dall'Amministrazione, un precollaudo del battello allestito, con oneri relativi al viaggio, vitto e alloggio di una Commissione di Pre-Verifica, composta da militari dell'Ufficio Navale, a carico della Ditta (paragrafo 1.2 della Parte Quinta del Capitolato Tecnico al N.3.

2. In caso di ritardo nel rispetto delle tempistiche previste ai precedenti punti, l'operatore economico soggiacerà alle penalità previste all'art.15, comma 1, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei maggiori danni, nei casi di inadempimento.

ART. 11- PIANO PER LA QUALITÀ E PIANO DELLA SICUREZZA

1. La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente contratto, le norme e le prescrizioni di cui al punto 24 del Disciplinare di Gara al n. 4 al fine di assicurare i requisiti di qualità e controllo qualità.
2. In caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle relative penalità previste nel successivo art. 15, comma 3.

ART. 12 -TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA.

La Ditta garantisce, sotto la propria responsabilità, che i materiali impiegati possono essere usati in sicurezza e soddisfano i requisiti previsti dalle direttive UE e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza

e salubrità dei lavoratori e utenti, al momento della sottoscrizione del contratto. La Ditta è, altresì, tenuta al rispetto dei requisiti e regolamenti in vigore all'atto della consegna dei beni, ancorché non vigenti al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di inadempimento da parte della Ditta, sarà applicata la penalità di cui al successivo art. 15, comma 2, salvo il risarcimento di eventuali danni.

ART. 13 – COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA

1. Considerato che l'atto negoziale riguarderà soltanto la fornitura delle piattaforme navali, da eseguirsi presso gli stabilimenti industriali della ditta, il documento per la valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non sarà redatto.
2. Durante l'esecuzione del contratto, con particolare riferimento alle attività di cui al successivo art. 14, gli interventi da eseguirsi presso i Reparti del Corpo assegnatari delle unità navali saranno svolti previa redazione e sottoscrizione del documento per la valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) da parte del Datore di lavoro competente per l'Amministrazione e del rappresentante della Ditta.

ART.14 – GARANZIA

1. La garanzia, fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, sarà disciplinata come segue:
 - a. il periodo di garanzia da parte della Ditta, per lo scafo e per tutti gli impianti ed apparati non specificati ai successivi punti, è fissato nella durata di mesi a decorrere dalla data di

consegna dell'imbarcazione ai rappresentanti dell'Amministrazione;

- b. se durante il periodo di garanzia contrattuale si manifestassero difetti o vizi che pregiudicassero il buon funzionamento di apparati, componenti o strutture, la Ditta sarà tenuta a fornirne altri nuovi su richiesta dall'Amministrazione;
- c. la Ditta dovrà riparare l'unità in conto garanzia entro 5 (cinque) giorni solari (ovvero, per motivate ragioni, entro il diverso termine che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale intenderà concedere per iscritto), decorrenti dalla ricezione della comunicazione del guasto (a mezzo PEC), inviata alla Ditta, da parte del Comando che ha alle dipendenze la piattaforma navale.

La citata comunicazione dovrà essere indirizzata anche al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale ed all'Ufficio Navale del Comando Generale della Guardia di Finanza nonché al Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia;

- d. la Ditta potrà riparare le parti difettose invece di fornirne altre nuove, previo contraddittorio – oggetto di apposito verbale – tra gli incaricati della ditta stessa e il Direttore dell'esecuzione contrattuale unitamente ad almeno un appartenente al Reparto a cui risulta assegnata l'unità navale di riferimento, che ne accerti la riparabilità e la perfetta idoneità di funzionamento;
- e. il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno

della comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dell'unità navale;

Le sospensioni della garanzia relative ad ogni apparato saranno documentate da apposita comunicazione del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale dirette all'Ufficio Navale del Comando Generale, nonché al Centro Navale di Formia;

- f. per le parti sostituite in garanzia, sarà applicabile un ulteriore periodo di garanzia pari a quello previsto dal componente sostituito e comunque non inferiore a 12 mesi;
- g. per le parti riparate in garanzia, sarà applicabile un ulteriore periodo di garanzia pari a 12 (dodici) mesi;
- h. al termine del periodo di garanzia, la Ditta provvederà a proprie spese anche all'alaggio del battello per il controllo dello stato di efficienza degli apparati forniti, dello stato dell'opera viva, appendici di carena e l'effettuazione del carenamento periodico con fornitura dei materiali di consumo necessari (pittura, sottomarino, anodi, ecc...). I lavori di fine garanzia verranno effettuati presso la sede dell'unità navale, entro 30 (trenta) giorni solari (ovvero, per motivate ragioni, entro il diverso termine che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale intenderà concedere per iscritto), decorrenti dal giorno di effettiva messa a disposizione della piattaforma navale da parte dell'Amministrazione.

La Ditta eseguirà a proprie spese l'eliminazione di eventuali anomalie nonché i lavori di riparazione e sostituzione di parti che

comunque presentassero imperfezioni per causa di non buona qualità di materiali impiegati, imperfetta lavorazione, difetto di costruzione o per cause simili, non rilevati all'atto della verifica di conformità;

2. Ogni ritardo nell'intervento di riparazione o sostituzione in garanzia nonché nell'effettuazione dei lavori in occasione del fine garanzia, da parte della Ditta, sarà assoggettato alle penalità di cui la successivo art. 15, comma 1.

ART.15 - PENALITA'

1. In caso di ritardo rispetto ai tempi contrattualmente previsti, la ditta soggiacerà ad una penalità pari all'uno per mille giornaliero calendariali dell'ammontare netto delle prestazioni o forniture oggetto del ritardo. Alla stessa penalità soggiacerà per i casi previsti dall'art. 53 comma 2 lettera b) del D.M. n. 181 del 24.10.2014.

Resta in ogni caso impregiudicata la possibilità dell'Amministrazione di applicare l'articolo 44 del Decreto Ministeriale 24.10.2014 n. 181.

2. Inoltre, sulle prestazioni principali del battello Unità inferiori ai parametri offerti in sede di gara e superiori ai requisiti base, verranno applicate, proporzionalmente, le seguenti penalità ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera a) del D.M. n. 181 del 24.10.2014:

- a. per mancato raggiungimento della velocità massima di 62 nodi, da verificarsi a 2/3 del dislocamento di pieno carico (compresi 3 passeggeri a bordo), con calma di mare e vento, una penalità pari all' 1% dell'importo complessivo del RHIB per ogni nodo di

- differenza fino al limite minimo di 59 nodi (requisito minimo di gara per tale prestazione);
- b. per mancato raggiungimento della velocità massima di 56 nodi, con mare al SS3 (valore alto dello spettro Jonswap), senza restrizioni di rotta, da verificarsi a 2/3 del dislocamento di pieno carico (compresi 3 passeggeri a bordo), una penalità fino ad un massimo dello 0,25% dell'importo complessivo del RHIB per ogni nodo di differenza fino al limite minimo di 52 nodi (requisito minimo di gara per tale prestazione);
 - c. per mancato raggiungimento della velocità massima di 52 nodi, con mare al SS4 (valore alto dello spettro Jonswap), senza restrizioni di rotta, da verificarsi a 2/3 del dislocamento di pieno carico (compresi 3 passeggeri a bordo), una penalità fino ad un massimo dello 0,25% dell'importo complessivo del RHIB per ogni nodo di differenza fino al limite minimo di 48 nodi (requisito minimo di gara per tale prestazione);
- 3. Per altra inadempienza alle previsioni di cui agli articoli 7, 12, 20, 26, 29, si applicherà la penalità prevista dall'art. 53 comma 2 lettera c) del citato D.M. n. 181 del 24.10.2014.
 - 4. In caso di ritardo nel rispetto delle tempistiche previste ai precedenti articoli 9 e 11 "Modalità e tempi di esecuzione" e "Piano per la qualità e Piano della sicurezza", sarà applicata la penalità di € 100 (cento) per ogni giorno di ritardo.
 - 5. Le penalità saranno applicate secondo il procedimento fissato dall'art. 54 del citato decreto.
 - 6. L'importo della penalità, singolarmente e cumulativamente considerato, non potrà essere superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contratto. In caso di superamento, resta salva la facoltà di risoluzione del contratto stesso per

inadempimento, ai sensi dall'articolo 52 del D.M. n. 181 del 24 ottobre 2014.

7. L'applicazione delle penalità non pregiudica l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

L'Amministrazione avrà la facoltà di non accettare alcuna fornitura e dichiarare risolto di diritto il presente contratto, con obblighi di restituzione delle prestazioni eseguite a partire dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale.

In merito, la ditta dichiara altresì di rinunciare immediatamente a qualsiasi diritto, credito, ragione, titolo giudiziario, azione, pretesa e/o domanda, presente e/o futura, connessa, collegata, presupposta e conseguente, già svolta o successivamente da svolgere o di altra qualsivoglia natura nascente, riferita alla circostanza sopra indicata e nessun eventuale ulteriore debito, costo, spesa e/o onere, anche di giudizio, potrà, a tale titolo, gravare per l'effetto a carico dell'Amministrazione.

ART. 16 - OBBLIGO DI APPLICARE OGGETTI ESTRANEI ALLA FORNITURA

Durante il periodo della costruzione e dell'allestimento prima della verifica di conformità, la Ditta avrà l'obbligo di applicare allo scafo ed alle sue parti complementari gli oggetti che per questo fine saranno forniti dall'Amministrazione.

ART. 17 - MIGLIORAMENTI, AGGIUNTE, VARIANTI E ABBUONI

1. E' facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n.

50/2016, richiedere o autorizzare su proposta dell'impresa modifiche, aggiornamenti e varianti al presente contratto, senza modificarne in alcun modo gli elementi essenziali, qualora, nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali, le stesse si rendano necessarie od opportune.

2. Le modalità di introduzione delle modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolate con apposito atto e comunque nell'ambito della previsione del citato art. 106.

ART. 18 - PAGAMENTI

1. Il pagamento dell'unità navale in argomento avverrà dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a. verbale di verifica di conformità, ove prevista;
 - b. dichiarazione di presa in carico;
 - c. dichiarazione del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale di avvenuto svolgimento del periodo di "tirocinio teorico e pratico" ;
 - d. fattura in formato elettronico,
2. Non saranno previsti pagamenti a S.A.L..
3. Il pagamento avverrà con mandati diretti, emessi dalla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, sul conto corrente bancario codice IBAN _____(n.6), intestato alla ditta.
4. I pagamenti verranno effettuati previa verifica tramite "AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE", così come disposto dall'art.48/bis del D.P.R. n. 602/73, nonché acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.). In caso di inadempienza, il

pagamento da corrispondere verrà decurtato delle somme corrispondenti.

5. Per la fatturazione elettronica dovranno essere utilizzati i seguenti dati: denominazione: "Direzione Approvvigionamenti"; codice d'ufficio: ""80XWFE"; la fattura dovrà contenere, oltre ai dati prescritti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, il numero del contratto, il C.I.G. , il C.U.P., l'oggetto dell'attività prestata.
6. Ai sensi del comma 4, art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., le parti concordano di stabilire in 60 (sessanta) giorni solari il termine per i pagamenti decorrenti dalla fattura o dalla verifica di conformità, quale dei due eventi si verifichi per ultimo, attesa la particolare complessità dovuta al riscontro dei contenuti e della completezza della documentazione necessaria a giustificare i pagamenti stessi.

ART. 19 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA'

La Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010, n.136. Pertanto, la stessa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque variazione alla forma di pagamento innanzi stabilita, indicando gli estremi identificativi di altri conti correnti dedicati ai flussi finanziari di cui al presente contratto, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ove la ditta ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà

esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivarle per i pagamenti effettuati con le modalità previste in precedenza.

In merito, il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa, che sarà attivata in tutti i casi in cui le transazioni, intercorrenti tra la Ditta ed i propri fornitori di beni e/o prestatori di servizi, siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A..

ART. 20 - ASSICURAZIONI SOCIALI

1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. La Ditta si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni migliorative risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. La Ditta si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai

commi precedenti, vincolano la Ditta anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

5. La Ditta si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, la tutela della salute dei lavoratori ed utenti, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente contratto.
6. In relazione ai settori normativi sopra menzionati, la Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto della Ditta stessa quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.
7. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dai competenti organi di vigilanza (diverse da quelle indicate nel D.U.R.C.) in materia di legislazione sociale dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente, opererà una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; il relativo importo sarà versato alla Ditta solo dopo che i predetti organi avranno dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In questa ipotesi la Ditta stessa non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

8. Fermo quanto disposto dall'art.108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di violazione del presente articolo da parte della Ditta, l'Amministrazione applicherà la penalità di cui al precedente art. 15, comma 2.

ART. 21 - CAUZIONE

1. La garanzia definitiva, normalmente pari al 10% dell'importo contrattuale, è calcolata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto, in considerazione del possesso, da parte della Ditta, dei requisiti previsti (che dovranno essere mantenuti per tutta la durata del rapporto contrattuale).
2. La Ditta, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ha presentato la polizza fidejussoria, con relative appendici, n. _____ fino alla concorrenza di € _____ rilasciata dalla _____ conservata agli atti del Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti.
3. La suddetta garanzia fidejussoria sarà svincolata, progressivamente, secondo le modalità e percentuali previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - TUTELA DEL MATERIALE CLASSIFICATO

La Ditta si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività

oggetto del presente contratto venga a conoscenza. La Ditta si impegna ad assicurare all'Amministrazione la sicurezza sia fisica che logica, dei dati, documenti e notizie anzidetti, durante le attività svolte nel presente contratto.

In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, ferma l'applicazione della normativa sanzionatoria vigente in materia e salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti, la Ditta sarà tenuta a corrispondere a favore dell'Amministrazione stessa una penalità pari al 10% del valore del presente contratto.

ART. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva espressa, che avrà effetto - sin dal giorno della stipula - qualora dagli accertamenti esperiti risultasse un'irregolarità in merito alle richieste di accertamento indicate nelle premesse.

ART. 24 – RECESSO E RISOLUZIONE

Si richiamano integralmente gli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 25 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito in considerazione del fatto che la ditta, in sede di presentazione dei documenti per partecipare alla gara, ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto.

ART 26 – RICORSO A SUBFORNITORI

Per l'esecuzione del presente Contratto la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da altre imprese, nazionali od estere di

cui al n. 5. In ogni caso, l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione rimane la Ditta, che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale ed al risarcimento dei danni.

Ai subfornitori si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata (D. Lgs. n. 159/2011) ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), in ordine alle quali la Ditta assume gli obblighi posti dalle citate normative. Pertanto, la Ditta si impegna ad inserire nei contratti di subfornitura la seguente clausola: *"L'Impresa, in qualità di subcontraente della _____ nell'ambito del contratto n. ... di rep. del ..., identificato con il CIG n....., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ed in particolare si impegna a:*

- *comunicare alla _____ ed al Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Approvvigionamenti gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, comunicando contestualmente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;*
- *effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a*

consentirne la piena tracciabilità, riportando sugli stessi il CIG relativo al contratto sopra citato.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione al Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti ed alla Prefettura di, circa l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di cui al presente articolo.”

La possibilità di ricorrere ai subfornitori di cui al n. 5 si intenderà revocata qualora dagli accertamenti esperiti da parte del Centro Navale di Formia, ente esecutore del contratto, nei confronti degli stessi risultasse un'irregolarità relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per qualsiasi inadempienza alle norme contenute nel presente articolo saranno applicate, a carico della Ditta, le penalità previste dal precedente art. 15, comma 2, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 27 - ONERI FISCALI CONTRATTUALI E SPESE DI PUBBLICITA'

In conformità a quanto previsto dagli articoli 16 bis e 16 ter aggiuntivi al R.D. 18.11.1923, n. 2440 e della Legge 27.12.1975, n. 790, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente contratto, sono a carico della ditta.

La ditta è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le

modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, secondo le tariffe prefissate con D.M. 9.5.1980 dal Ministero del Tesoro, pubblicato sulla G.U. del 19.8.1980, n. 226.

Il versamento delle somme di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipula del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni solari fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestazione del versamento dovrà essere prodotta all'Amministrazione entro i successivi 5 (cinque) giorni solari, decorrenti dalla data del versamento.

In considerazione di quanto disposto dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 le spese inerenti alle pubblicazioni devono essere rimborsate - con le modalità a tempo debito comunicate - dalla ditta quest'Amministrazione.

ART. 28 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 29 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PROCURE

NONCHE' DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' fatto divieto alla ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza da parte della ditta di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione e fusione delle stesse devono essere comunicate alla Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza, ai fini dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016. In caso di omissione della citata comunicazione, verrà applicata la penalità prevista dal precedente art. 15, comma 2, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto da parte dell'Amministrazione.

ART. 30 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La ditta è tenuta al rispetto delle norme stabilite dalla Legge 6.11.2012, n. 190, per cui è fatto obbligo, per la stessa, non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o non aver attribuito incarichi nei confronti di ex dipendenti dell'Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei confronti della ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena l'impossibilità a stipulare l'atto in questione ovvero la nullità dello stesso atto nel caso in cui venga accertata la violazione all'obbligo suddetto durante il decorso contrattuale.

Qualora il presente contratto sia oggetto di finanziamenti europei o di rimborsi da parte della Comunità europea, l'Amministrazione potrà

adempire alle richieste di dati, informazioni e documentazione (ivi compresa quella tecnica) avanzate dalla Commissione Europea o altra Istituzione comunitaria o dall'Autorità Responsabile a livello nazionale per conto delle Istituzioni comunitarie, rendendole disponibili ad uso esclusivo delle suddette autorità.

ART. 31 – DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto, la ditta elegge domicilio in _____, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

La ditta è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della stessa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ART. 32 - VINCOLI

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'Amministrazione finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato dagli Organi di Controllo a favore dei quali dovrà essere messo a disposizione ogni documento connesso al presente contratto e alla relativa procedura di affidamento.

ART. 33 - DIRITTO DI OPZIONE

L'Amministrazione si riserva l'esercizio del diritto di opzione (fino

all'importo massimo di € 22.500.000,00), che da previsione della documentazione di gara potrà essere esercitato in una o più soluzioni, entro la data del 31 dicembre 2024, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.

Le prestazioni opzionali saranno regolate dalle stesse previsioni del presente contratto, con eccezione:

- a. delle previsioni relative al pagamento, che potrà essere:
 - (1) imputato su altri capitoli di bilancio, anche di pertinenza di altri centri di responsabilità amministrativa, ovvero con risorse derivanti da progetti cofinanziati in ambito europeo;
 - (2) effettuato con modalità alternative a quelle di cui al precedente articolo 18, da definire nell'apposito atto aggiuntivo stipulato per l'esercizio del diritto di opzione;
- b. di ogni altra modifica stabilita consensualmente tra le parti, purchè di carattere non sostanziale e non modificativa dell'oggetto del contratto né di quanto stabilito dai documenti ufficiali di gara.

Le unità navali oggetto del diritto di opzione dovranno essere approntate alla verifica di conformità presso la struttura dell'operatore economico secondo la tempistica da definire in caso di esercizio di tale facoltà. I termini non potranno comunque essere superiori rispetto a quelli previsti con il presente contratto.

ART. 34 – NORMA INTERPRETATIVA

In caso di divergenza tra quanto contenuto nel presente atto negoziale e nei relativi allegati, prevale il contenuto più favorevole

all'Amministrazione.

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, che consta di n. __ fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una facciata, oltre agli allegati in esso richiamati, è stato riconosciuto dalle parti conforme alle loro volontà e viene sottoscritto, con firma digitale, dalle parti e da me, Ufficiale Rogante, nel seguente ordine:

Rappresentante del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Rappresentante dell'impresa – doppia firma.

Ufficiale Rogante.

Per il Comando Generale della Guardia di Finanza

CF: _____

Certificatore: _____

Valida: dal _____ al _____

Firma digitale: _____

Per la _____.

CF: _____

Certificatore: _____

Valida dal _____ 0

Firma digitale n°: _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, la ditta dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed approvare incondizionatamente le clausole previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 del presente contratto.

Per la _____

CF: _____

Certificatore: _____

Valida dal _____

Firma digitale n°: 7420052100143625

L'Ufficiale Rogante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Valida dal _____ al _____

Firma digitale n°: _____